

## REGOLAMENTO DELLA CAMERA ARBITRALE DEGLI AVVOCATI DI VARESE

Sono Organi della Camera Arbitrale:

### **IL CONSIGLIO ARBITRALE.**

Il Consiglio arbitrale è l'organo di rappresentanza della Camera arbitrale e ne cura la gestione. Esso è composto dai membri del Consiglio direttivo dell'Organismo di conciliazione Forense di Varese e presieduto dal Presidente del consiglio dell'Ordine degli avvocati di Varese o da un suo delegato.

Il Consiglio nomina gli arbitri ed, eventualmente, i segretari dei singoli procedimenti arbitrali, decide su istanze di ricusazione e sostituzione degli arbitri, assicura imparzialità sulle nomine e, nei casi d'urgenza adotta i provvedimenti necessari all'amministrazione dei procedimenti arbitrali; liquida i compensi per gli arbitri dei singoli procedimenti arbitrali secondo le tariffe in vigore; determina il valore della controversia.

Delibera l'iscrizione nell'elenco degli arbitri e provvede al suo aggiornamento, disponendo in merito ad iscrizioni, cancellazioni e revisioni.

Al Consiglio spetta proporre eventuali revisioni del regolamento al Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

Il Consiglio arbitrale stabilisce le tariffe quanto ai compensi degli arbitri.

Il Consiglio arbitrale cura che gli arbitri applichino e rispettino il Regolamento della Camera Arbitrale.

Può prorogare il termine per il deposito del lodo arbitrale.

Svolge le ulteriori attribuzioni previste dal regolamento.

Le sedute sono convocate dal Presidente del Consiglio Arbitrale o da un suo delegato o, in mancanza, dall'avvocato che tra i suoi componenti è il più anziano per data di iscrizione all'Albo.

Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio Arbitrale o da un suo delegato, o, in sua assenza, dall'avvocato che tra i presenti è il componente più anziano per data di iscrizione all'Albo.

Il Consiglio arbitrale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

### **LA SEGRETERIA**

La Camera arbitrale si avvale del servizio di segreteria dell'Organismo di conciliazione Forense di Varese.

La Segreteria tiene un apposito fascicolo cartaceo e/o informatico per ogni procedimento di arbitrato, registrato e numerato nel registro degli affari arbitrale con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'arbitro o gli arbitri designati, la durata del procedimento ed il relativo esito.

Riceve dalle parti, dal Tribunale arbitrale, dal Consiglio tutti gli scritti ed i documenti, rilascia alle parti, al Tribunale arbitrale ed al Consiglio arbitrale copia degli atti e copia conforme dei documenti depositati, nonché attestazioni e certificazioni relative alle procedure arbitrali.

### **DISPOSIZIONI GENERALI.**

### **Art. 1 - Convenzione arbitrale.**

1. La procedura arbitrale è amministrata dalla Camera Arbitrale presso l'Ordine degli Avvocati di Varese se tra le parti è stato stipulato per iscritto un compromesso che non abbia per oggetto diritti indisponibili e che preveda il rinvio a questo Regolamento.
2. La clausola compromissoria deve risultare da atto scritto o comunque desumibile dalla volontà delle parti anche se espressa a mezzo fax, messaggio telematico, nel rispetto della normativa che disciplina la trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi.
3. La volontà delle parti potrà risultare anche da un accordo successivo alla convenzione arbitrale.
4. Il Regolamento è altresì applicato se un soggetto deposita alla Camera Arbitrale una domanda di arbitrato contenente la proposta, comunque espressa, di ricorrere a un arbitrato disciplinato dal Regolamento arbitrale della Camera arbitrale presso l'Ordine degli Avvocati di Varese e se ad essa fa seguito, entro il termine indicato dalla Segreteria, l'accettazione scritta dall'altra parte o delle altre parti destinatarie della proposta.
5. La convenzione arbitrale obbliga tutte le parti che l'hanno conclusa all'osservanza del Regolamento arbitrale della Camera arbitrale degli avvocati di Varese.
6. La parte che ricorre all'arbitrato secondo questo Regolamento accetta il Regolamento in vigore alla data dell'introduzione della domanda.

### **Art. 2 - Sede dell'arbitrato.**

1. La sede dell'arbitrato è in Varese presso l'Organismo di Conciliazione Forense di Varese, in Varese, Piazza Cacciatori delle Alpi 4.
2. Gli arbitri, salvo che la convenzione arbitrale non disponga diversamente, possono deliberare ed apporre le loro sottoscrizioni alle ordinanze emesse fuori udienza e al lodo anche in luoghi diversi dalla sede, in ogni caso il provvedimento si intende emesso presso la Camera Arbitrale.
3. Le udienze si tengono presso i locali della Camera Arbitrale, salva diversa decisione degli arbitri che dovrà essere adeguatamente motivata, con carattere di eccezionalità e riguardare gli adempimenti specifici.

### **Art. 3 - Lingua della procedura.**

1. La lingua dell'arbitrato è l'italiano salvo una diversa lingua scelta dalle parti di comune accordo nella convenzione arbitrale o successivamente, sino alla nomina degli arbitri.
2. Se la lingua dell'arbitrato scelta dalle parti è diversa dall'italiano, gli atti devono essere comunque accompagnati da una traduzione asseverata in italiano.
3. I documenti che non sono redatti nella lingua dell'arbitrato devono essere prodotti accompagnati da una traduzione nella lingua della procedura arbitrale.

### **Art. 4 - Deposito e trasmissione degli atti.**

1. Le parti devono depositare gli atti in formato cartaceo e i documenti presso la Segreteria in unico esemplare originale per la Camera Arbitrale.
2. Eventuali copie, assolti i diritti di segreteria, saranno rilasciate dalla Segreteria in formato cartaceo o digitale.

3. La Segreteria trasmette alle parti, agli arbitri, ai Consulenti tecnici e ai terzi, ogni atto e comunicazione a loro destinata a mezzo lettera raccomandata, corriere, telefax, posta elettronica e con ogni altro mezzo idoneo alla ricezione.
4. Per il rispetto dei termini del Regolamento e di quelli dettati dal Tribunale Arbitrale, il deposito degli atti presso la Segreteria va eseguito entro le ore 12,00 del giorno di scadenza o, per il caso di scadenza in giorno festivo o nel sabato, entro le ore 12,00 del primo giorno feriale successivo.

**Art. 5 - Diritto applicabile alla controversia.**

1. Il procedimento arbitrale è rituale salvo che le parti non abbiano stabilito per iscritto con disposizione espressa prima della nomina degli arbitri, che la controversia sia definita mediante determinazione contrattuale.
2. Il Tribunale arbitrale decide secondo diritto italiano salvo che le parti non abbiano stabilito per iscritto con disposizione espressa prima della nomina degli arbitri, che decida secondo un diritto diverso o secondo equità.

**GLI ARBITRI E IL SEGRETARIO DEL PROCEDIMENTO.**

**Art. 6 - Numero degli Arbitri.**

1. Il Tribunale Arbitrale è composto da un arbitro unico o da tre arbitri.
2. In assenza di accordo delle parti sul numero degli arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto da un arbitro unico; tuttavia il Consiglio Arbitrale può definire la controversia a un Tribunale Arbitrale composto da tre membri, se lo ritiene opportuno per la complessità o per il valore della controversia.
3. E' fatta salva la facoltà delle parti di optare per un Tribunale Arbitrale composto da tre membri riservando a se stesse la nomina di due di essi; in questo caso il terzo, con funzioni di Presidente, verrà nominato dal Consiglio Arbitrale.

**Art. 7 - Nomina degli Arbitri.**

1. Gli arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dal Regolamento.
2. Per l'ipotesi in cui la convenzione arbitrale preveda la nomina diretta degli arbitri ad opera delle parti, l'indicazione dell'arbitro deve essere contenuta, rispettivamente, nella domanda di arbitrato o nell'atto di costituzione nel procedimento. L'indicazione si ha per non apposta in assenza di allegazione della dichiarazione di accettazione e indipendenza, sottoscritta dall'arbitro nel rispetto del codice deontologico forense.
3. In caso di mancata nomina di arbitri o di uno di essi vi provvederà il Consiglio Arbitrale.
4. La Segreteria entro 5 giorni dalla scadenza dell'ultimo termine per la costituzione dell'ultima parte chiamata ovvero per il deposito della replica sull'ultima domanda riconvenzionale proposta, trasmette il fascicolo al Presidente del Consiglio Arbitrale. Il Consiglio Arbitrale, nella prima seduta successiva,
  - nomina l'unico arbitro, ovvero
  - conferma le nomine effettuate dalle parti e nomina il Presidente del Tribunale Arbitrale, ovvero
  - nomina i componenti del Tribunale Arbitrale la cui nomina non spetta alle parti o che le parti non hanno nominato o che, secondo Regolamento, non avrebbero potuto nominare

- può nominare un Segretario del procedimento arbitrale che presta la propria opera volontariamente e senza previsione di compenso
  - determina in via provvisoria il valore della controversia.
5. Entro il medesimo termine previsto dal comma precedente ciascuna parte può chiedere di essere sentita dal Consiglio Arbitrale che vi provvederà, in contraddittorio, anche per mezzo dei suoi delegati.

**Art. 8 - Nomina degli Arbitri nel procedimento con pluralità di parti ed elenco degli arbitri**

1. In presenza di una domanda proposta da più parti o contro più parti, gli arbitri saranno sempre in numero di tre e verranno tutti nominati dal Consiglio Arbitrale.
2. Nei casi ove la convenzione arbitrale lo prevede o la legge non lo vieta, ciascuna parte processuale composta da più soggetti (plurisoggettiva) ha facoltà di nominare un solo arbitro; se i soggetti che compongono la parte plurisoggettiva non trovano un unanime accordo sull'individuazione dell'arbitro esso sarà nominato dal Consiglio Arbitrale.
3. Il terzo arbitro con funzione di Presidente del Tribunale Arbitrale verrà in ogni caso nominato dal Consiglio arbitrale.
4. Il Consiglio arbitrale designerà gli arbitri tra i nominativi inseriti in elenco formato dallo stesso Consiglio ed aggiornato ogni tre anni. Possono essere iscritti nell'elenco tutti gli avvocati dell'ordine di Varese che abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo di almeno cinque anni e che ne facciano richiesta.
5. Le nomine degli arbitri per i singoli procedimenti verranno effettuate dal Consiglio arbitrale, tenendo conto dell'oggetto, del valore della controversia e anche della specifica competenza professionale, quest'ultima come eventualmente specificata dagli arbitri nella domanda di iscrizione, in modo da valorizzarne le competenze tecniche e la specifica formazione. A tal fine i richiedenti, al momento della richiesta di iscrizione nell'elenco degli arbitri, depositano il proprio curriculum con l'attestazione degli eventuali titoli post-laurea conseguiti, delle pregresse esperienze maturate quali arbitri e di ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione. Nell'ambito della medesima competenza professionale la designazione avverrà mediante criteri oggettivi di turnazione. L'assegnazione di ogni incarico verrà pubblicata con modalità atte a preservare la riservatezza della procedura nella medesima sezione dedicata alla Camera arbitrale all'interno del sito dell'ordine degli avvocati di Varese.

**Art.9 – Incompatibilità.**

Non possono essere nominati arbitri i membri del Consiglio Arbitrale,

**Art.10 - Accettazione degli Arbitri.**

1. La Segreteria comunica agli arbitri la loro nomina.
2. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione gli arbitri devono trasmettere alla Segreteria la dichiarazione di accettazione e di indipendenza ove non sia già stata acquisita.
3. Gli arbitri devono essere al momento della nomina, e restare per tutta la durata del procedimento, indipendenti dalle parti, dai loro difensori e dagli altri componenti del Tribunale arbitrale.

4. In ogni caso un arbitro non può considerarsi imparziale se egli stesso, ovvero un altro professionista di lui socio, con lui associato o che eserciti nei suoi stessi locali abbia assistito, anche in via stragiudiziale una delle parti del procedimento in precedenza.

#### **Art.11 - Ricusazione degli Arbitri.**

1. La Segreteria Generale trasmette alle Parti o ai loro difensori le copie delle dichiarazioni di accettazione e indipendenza rese dagli Arbitri all'indirizzo di posta elettronica o all'indirizzo PEC o al numero di fax ove la Parte o il suo difensore hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni.
2. Eventuale istanza di ricusazione - contenente l'esposizione dei motivi e corredata degli eventuali documenti - va rivolta al Consiglio Arbitrale e depositata presso la Segreteria entro dieci giorni dalla ricezione delle dichiarazioni di cui al comma precedente o, successivamente, entro dieci giorni da quando sopravviene la conoscenza del fatto o della circostanza idonei a porre in dubbio l'indipendenza e/o l'imparzialità dell'arbitro.
3. La Segreteria invia copia dell'istanza di ricusazione con gli eventuali relativi documenti a tutti gli arbitri e alle altre parti.
4. Sull'istanza di ricusazione provvede il Consiglio Arbitrale, sentite le parti e l'arbitro che ne è destinatario.
5. La proposizione dell'istanza di ricusazione sospende i termini e la procedura in corso; se l'istanza viene accolta l'attività compiuta dall'arbitro ricusato o con il suo concorso è inefficace.

#### **Art. 12 - Sostituzione degli Arbitri.**

1. Gli arbitri sono sostituiti, con provvedimento motivato del Consiglio Arbitrale, nel caso in cui
  - non accettino la nomina o, dopo averla accettata, vi rinuncino,
  - venga accolta l'istanza della loro ricusazione,
  - ritardino o omettano l'adempimento del mandato,
  - per qualsiasi altro motivo non siano in grado di adempiere al mandato.
2. Nel sostituire gli arbitri il Consiglio Arbitrale adotta i provvedimenti necessari all'amministrazione del procedimento arbitrale.
3. Il Consiglio Arbitrale determina l'eventuale compenso spettante all'arbitro sostituito, tenuto conto dell'attività svolta e del motivo della sostituzione.

#### **IL PROCEDIMENTO ARBITRALE.**

##### **Art. 13 - Fase introduttiva.**

1. La domanda di arbitrato, sottoscritta dalla parte e dal difensore se nominato, deve contenere:
  - la dichiarazione di volontà di promuovere l'arbitrato,
  - la nomina dell'arbitro, se prevista dalla convenzione arbitrale,
  - la esaustiva esposizione dei fatti oggetto della controversia,
  - l'indicazione dei documenti che si offrono in comunicazione,
  - l'elezione del domicilio,
  - la procura al difensore,

- l'indirizzo di posta elettronica/PEC o il numero di fax ove la parte ed il suo difensore intendono ricevere comunicazioni,
  - l'invito all'altra parte a provvedere, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, alla costituzione e alla designazione dell'arbitro la cui nomina le spetta.
2. La domanda è comunicata all'altra parte a cura del soggetto che introduce l'arbitrato tramite raccomandata con avviso di ricevimento, tramite PEC o tramite notificazione mediante ufficiale giudiziario.
  3. La domanda comunicata all'altra parte con le modalità di cui al comma che precede dovrà essere depositata, unitamente ai documenti offerti in comunicazione e alla dichiarazione di accettazione e indipendenza sottoscritta dall'arbitro eventualmente nominato e redatta sul modello previsto dalla Camera Arbitrale, presso la Segreteria entro dieci giorni dalla spedizione della raccomandata ovvero dall'invio della PEC ovvero dalla richiesta di notificazione rivolta all'ufficiale giudiziario.
  4. L'atto di costituzione va comunicato alla parte che ha introdotto il procedimento arbitrale tramite raccomandata con avviso di ricevimento, tramite PEC o notifica con ufficiale giudiziario; la richiesta di notificazione, la spedizione PEC o l'invio mediante raccomandata vanno effettuati entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato a cura dell'interessato.
  6. L'atto di costituzione, sottoscritto dalla parte e dal difensore se nominato, deve contenere:
    - la dichiarazione di adesione all'arbitrato,
    - la nomina dell'arbitro, se prevista dalla convenzione arbitrale,
    - le proprie esaustive difese,
    - le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni di natura preliminare sia di rito che di merito,
    - la eventuale dichiarazione di chiamata di terzi,
    - l'indicazione dei documenti che si offrono in comunicazione,
    - l'elezione di domicilio,
    - la procura al difensore, se nominato,
    - l'indirizzo di posta elettronica/PEC o il numero di fax ove la parte o il suo difensore intendono ricevere le comunicazioni.
  7. L'atto di costituzione comunicato all'altra parte dovrà essere depositato, unitamente ai documenti offerti in comunicazione e alla dichiarazione di accettazione e indipendenza sottoscritta dall'arbitro eventualmente nominato redatta sul modello previsto dalla Camera Arbitrale, presso la Segreteria entro dieci giorni dalla spedizione della raccomandata, ovvero dall'invio della PEC ovvero dalla richiesta di notificazione rivolta all'ufficiale giudiziario.
  8. Se una parte nel costituirsi svolge domanda riconvenzionale, la parte nei cui confronti è svolta ha termine di trenta giorni per replicare nei modi e nelle forme di cui al sesto comma.
  9. Il procedimento prosegue tra le parti che si sono costituite o che, correttamente avvisate, avrebbero diritto a farlo, anche se non vi partecipano.

**Art. 14 - Chiamata del terzo.**

1. Chi intende chiamare un altro soggetto che non è parte della convenzione arbitrale deve farne espressa dichiarazione nell'atto di costituzione o nella replica di cui all'art. 13 settimo comma illustrandone il motivo e le domande che contro di esso intende svolgere. La Segreteria, ottenuto l'assenso delle altre parti già costituite, invita la parte terza a comunicare la propria adesione alla convenzione arbitrale e l'accettazione del regolamento ai sensi dell'art.1, quarto comma.
2. Chi intende chiamare un altro soggetto che è parte della convenzione arbitrale deve farne espressa dichiarazione nell'atto di costituzione o nella replica di cui all'art. 13 settimo comma, da comunicarsi al terzo unitamente all'invito a provvedere alla costituzione entro trenta giorni.
3. La comunicazione può avvenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento, tramite PEC o tramite notificazione mediante ufficiale giudiziario.
4. La spedizione della raccomandata ovvero l'invio della PEC ovvero la richiesta di notificazione rivolta all'ufficiale giudiziario vanno eseguite entro il termine previsto dall'art.13 quarto comma.
5. La parte terza chiamata si deve costituire con atto di costituzione che va comunicato a tutte le altre parti già costituite tramite raccomandata con avviso di ricevimento, tramite PEC o notifica con ufficiale giudiziario; la richiesta di notificazione, la spedizione PEC o l'invio mediante raccomandata vanno effettuati entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto di chiamata.
6. L'atto di costituzione comunicato alle altre parti dovrà essere depositato unitamente ai documenti offerti in comunicazione, presso la Segreteria entro dieci giorni dalla spedizione della raccomandata, ovvero dall'invio della PEC ovvero dalla richiesta di notificazione rivolta all'ufficiale giudiziario.
7. La chiamata del terzo che è parte della convenzione arbitrale o l'adesione del terzo ai sensi dell'art.1 quarto comma comporta l'applicazione dell'art.8.

**Art. 15 - Intervento del terzo.**

1. Il soggetto che sia parte del compromesso di cui al primo comma dell'art.1 del Regolamento può intervenire nel procedimento arbitrale in ogni sua fase ma non può concorrere alla nomina degli arbitri se il Tribunale Arbitrale è già stato nominato dal Consiglio Arbitrale; se il Tribunale Arbitrale deve ancora essere nominato si applica l'art.8.
2. Il soggetto che non sia parte del compromesso di cui al primo comma dell'art.1 del Regolamento può intervenire nel procedimento arbitrale facendone richiesta con atto depositato alla Camera Arbitrale e se ad essa fa seguito l'accettazione delle altre parti, accettazione che deve essere espressa per scritto con comunicazione che deve pervenire alla Segreteria entro il termine indicato dalla stessa; in tal caso non può concorrere alla nomina degli arbitri se il Tribunale Arbitrale è già stato nominato dal Consiglio Arbitrale; se il Tribunale Arbitrale deve essere ancora nominato si applica l'art.8.
3. E' sempre ammesso l'intervento di un soggetto che aderisca incondizionatamente a tutte le domande svolte da una delle parti del procedimento, senza modificarle nè integrarle neppure in via istruttoria. Quale che sia la fase del procedimento nella

quale avviene l'intervento la parte che interviene non concorre alla nomina degli arbitri.

4. E' sempre ammesso l'intervento di un soggetto che sia litisconsorte necessario. Il soggetto che interviene può chiedere di essere rimesso in termini se l'intervento tardivo non dipende da sua colpa e quanto alla nomina degli arbitri si applica l'art.8.

#### **Art.16 – I termini.**

1. I termini previsti dal Regolamento e quelli fissati dal Tribunale di Arbitrale sono perentori, quelli fissati dal Consiglio Arbitrale sono perentori solo se ciò previsto dal provvedimento che li fissa.
2. Il Consiglio Arbitrale può prorogare o rinnovare qualunque termine da esso fissato, nonché rimettere le parti in termini, ove ritenga sussistente un grave e giustificato motivo ovvero nel caso in cui tutte le parti lo richiedano espressamente.
3. Il Tribunale Arbitrale può prorogare i termini che ha fissato ove ritenga sussistere un comprovato giustificato motivo per causa non imputabile alla parte richiedente la proroga.
4. Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato al giorno successivo non festivo. I termini sono sospesi di diritto dal 1° agosto al 31 agosto compresi.

#### **Art. 17 – Costituzione del Tribunale Arbitrale.**

1. La costituzione del Tribunale Arbitrale avviene alla prima udienza, che gli arbitri fissano in una data compresa tra venti e trenta giorni successivi al ricevimento dei fascicoli, con facoltà di proroga da parte del Consiglio Arbitrale per giustificati motivi.
2. La data dell'udienza viene comunicata dalla Segreteria alle parti con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi.

#### **Art.18 – Prima udienza.**

1. Le parti compaiono personalmente o a mezzo di procuratore speciale informato sui fatti della lite e il Tribunale Arbitrale ha facoltà di interrogarle liberamente nonché di tentare la conciliazione della controversia, anche invitandole a rivolgersi all'Organismo di Conciliazione Forense di Varese.
2. La prima udienza è l'ultimo termine entro il quale devono essere sollevate a pena di decadenza le eccezioni di natura preliminare sia di rito che di merito non rilevabili d'ufficio che traggano origine dalle difese delle altre parti; su di esse il Tribunale Arbitrale decide non oltre dieci giorni.
3. Se non appare necessario procedere a istruttoria o se non vengono ammesse le istanze istruttorie richieste dalle parti il Tribunale Arbitrale può invitare alla discussione orale e all'esito riservarsi la deliberazione del lodo.
4. Solo su istanza di almeno una parte il Tribunale Arbitrale concede a tutte le parti un uguale termine per il deposito di una memoria di replica con eventuali documenti e uno successivo per il deposito di una controreplica; in tale ipotesi il Tribunale Arbitrale si riserva, all'esito del secondo deposito, di provvedere per dare ingresso all'istruttoria o di provvedere come disposto dal comma che precede.



5. Quando il collegio arbitrale dichiara conclusa l'istruttoria ha facoltà di concedere alle parti il deposito di una sola memoria difensiva conclusiva, fissandone il termine, oppure le invita alla discussione orale.

#### **Art.19 – Istruttoria.**

1. I documenti in lingua diversa da quella dell'arbitrato, su richiesta del Tribunale Arbitrale o di una parte, possono essere tradotti a cura della Camera Arbitrale con addebito del costo al soggetto che li ha prodotti.
2. Il Tribunale Arbitrale provvede all'istruttoria offerta dalle parti e ritenuta rilevante.
3. Il Tribunale Arbitrale ha facoltà di affidare le attività istruttorie a uno o più dei suoi membri e di assumere le prove anche fuori della sede dell'arbitrato.
4. Le domande e le risposte del teste che depone in lingua straniera vengono tradotte da interprete scelto dalla Camera Arbitrale, con addebito del costo al soggetto che ha richiesto l'audizione del teste.
5. La convocazione del teste per l'udienza fissata per la sua audizione è onere della parte che ne ha interesse e il suo intervento è a pena di decadenza, fatta salva la facoltà del Tribunale Arbitrale di disporre altrimenti per giustificato motivo.
6. Il Tribunale Arbitrale, con il solo dovere del rispetto del contraddittorio, ha la più ampia facoltà di assunzione dell'istruttoria ivi compresa quella della trasmissione di una dichiarazione scritta da parte del teste che tenga luogo della sua audizione, determinando in tal caso i criteri e le modalità per la resa della dichiarazione.

#### **Art.20 – Consulenza tecnica.**

1. Il Tribunale Arbitrale può nominare uno o più suoi consulenti tecnici.
2. Il Consulente tecnico del Tribunale Arbitrale ha i doveri di indipendenza imposti dal Regolamento agli Arbitri e ad esso si applica la disciplina della ricusazione prevista per gli arbitri.
3. Se sono nominati consulenti tecnici dal Tribunale Arbitrale, le parti possono nominare dei propri consulenti tecnici.
4. Il Consulente tecnico del Tribunale Arbitrale deve consentire alle parti e ai consulenti tecnici di parte eventualmente nominati di assistere alle operazioni peritali.
5. L'entità dei compensi dei consulenti tecnici del Tribunale Arbitrale è liquidata dal Consiglio arbitrale e al suo pagamento sono tenute le parti.

#### **IL LODO.**

##### **Art. 21 – Deliberazione, forma e contenuto del lodo.**

1. Il lodo è deliberato con la partecipazione di tutti i membri del Tribunale Arbitrale ma può essere sottoscritto anche solo dalla maggioranza di essi, purchè venga precisato che l'altro non ha potuto o non ha voluto sottoscriverlo.
2. Il lodo contiene:
  - a. l'indicazione degli Arbitri delle Parti e dei loro difensori;
  - b. l'indicazione della convenzione arbitrale;
  - c. l'indicazione della sede dell'arbitrato;
  - d. l'indicazione delle conclusioni delle parti;
  - e. l'esposizione anche sommaria dei motivi della decisione;
  - f. il dispositivo;

- g. la decisione sulla ripartizione dei costi del procedimento e sulle spese di difesa sostenute dalle parti.
3. Le sottoscrizioni possono avvenire in tempi diversi ed, in tal caso, in ognuna deve essere indicata la data.

**Art.22 – Deposito e comunicazione del lodo.**

1. Il Tribunale Arbitrale deposita il lodo presso la Segreteria in tanti originali quante sono le parti più uno.
2. La Segreteria avvisa le parti dell'avvenuto deposito del lodo.

**Art.23 – Termine per il deposito del lodo.**

1. Il Tribunale Arbitrale deve depositare presso la Segreteria il lodo definitivo entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per il deposito dell'ultimo degli scritti difensivi, cui saranno autorizzate le parti o, se successiva, dalla ultima udienza.
2. Il Tribunale Arbitrale è esonerato dal deposito del lodo se tutte le parti lo dichiarano con comunicazione congiunta, indirizzata alla Segreteria.

**Art.24 – Correzione del lodo.**

1. L'istanza di correzione deve essere depositata presso la Segreteria entro quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito del lodo.
2. Il Tribunale Arbitrale, sentite le parti, decide con provvedimento entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.
3. Il provvedimento del Tribunale Arbitrale, in caso di accoglimento, è parte integrante del lodo.
4. In ogni caso, nessun onere aggiuntivo verrà posto a carico delle parti.

**COSTI DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE.**

**Art. 25 – Compensi e spese.**

1. i costi di ciascun procedimento sono composti da:
  - a) onorari del Tribunale Arbitrale;
  - b) rimborso spese della Segreteria determinato come da tariffa;
  - c) rimborsi di eventuali spese vive giustificate corrisposte da arbitri o consulenti tecnici d'ufficio.

**Art.26 – Liquidazione delle spese.**

1. La liquidazione finale delle spese del procedimento è disposta dal Consiglio Arbitrale, prima del deposito del lodo;
2. Il provvedimento di liquidazione disposto dal Consiglio Arbitrale è comunicato dalla Segreteria al Tribunale Arbitrale che lo menziona nella decisione sulle spese contenuta nel lodo.
3. La liquidazione disposta dal Consiglio Arbitrale non pregiudica la decisione del Tribunale Arbitrale in ordine alla ripartizione dell'onere delle spese tra le parti, ferma la loro responsabilità solidale nei confronti della Camera Arbitrale.
4. Gli onorari del Tribunale Arbitrale sono determinati dal Consiglio Arbitrale in base al valore della controversia ed alla tariffa approvata dal Consiglio stesso.

5. Il Consiglio Arbitrale può stabilire una diminuzione dell'orario del Tribunale Arbitrale, in misura non superiore al 50% della tariffa del corrispondente scaglione, in base all'attività effettivamente svolta dall'Organo Arbitrale.
6. Il valore della lite è determinato dalla somma aritmetica delle domande presentate da tutte le parti con l'avvertenza che le domande proposte in via subordinata non si sommano a quelle principali.
7. Qualora la controversia sia di valore indeterminato si applica la tariffa relativa allo scaglione compreso tra €. 50.001,00 e €. 100.000,00.
8. Gli onorari dei Consulenti tecnici d'ufficio sono determinati dal Consiglio Arbitrale con equo apprezzamento e facendo riferimento ai parametri professionali utilizzati dal Tribunale di Varese in casi analoghi.
9. Il valore dell'imposta di bollo eventualmente assolta dalla Camera Arbitrale resta a carico delle parti e dovrà essere rimborsata.
10. Eventuali rimborsi delle spese vive sostenute dagli arbitri e dai Consulenti tecnici d'ufficio devono essere comprovati dai relativi documenti di spese. In difetto di loro esibizione si considerano assorbiti dai relativi onorari.

**Art.27 – Versamenti anticipati e finali.**

1. Dopo il deposito della domanda di arbitrato e della memoria di risposta, la Segreteria richiede alle parti il pagamento di un fondo iniziale costituito dal 40% dell'importo dello scaglione di riferimento, fissando il termine per i relativi versamenti.
2. La Segreteria può richiedere alle parti successive integrazioni del fondo iniziale in relazione all'attività svolta ovvero in caso di variazione del valore della controversia e fissa il termine per i versamenti.
3. La Segreteria richiede il saldo delle spese di procedimento a seguito della liquidazione finale disposta dal Consiglio Arbitrale, prima della trasmissione del lodo, fissando il termine per i versamenti.
4. Gli importi previsti dai commi 1), 2) e 3) sono richiesti a tutte le parti in eguale misura indipendentemente dalla ripartizione delle spese operata nel lodo arbitrale.

**Art.28 – Mancato pagamento.**

1. Se una parte non versa l'importo richiesto, la Segreteria può richiederlo all'altra parte, responsabile solidalmente per il pagamento, e fissare un termine entro il quale eseguire il versamento.
2. In ogni caso di mancato pagamento entro il termine fissato la Segreteria può sospendere il procedimento. La sospensione è revocata dalla Segreteria, verificato l'adempimento.
3. Decorsi due mesi dalla comunicazione del provvedimento di sospensione previsto dalla comma 2) senza che il versamento sia eseguito dalle parti, la Segreteria può dichiarare l'estinzione del procedimento.

**Art.29 – Procedimento orale abbreviato (P.O.A.)**

1. Quando la lite ha valore uguale o inferiore a €. 5.000,00 e c'è l'accordo di tutte le parti, si applicano le norme di questo articolo. Il valore è calcolato sommando tutte le domande svolte, comprese quelle in via riconvenzionale.

2. L'arbitrato è rituale e il lodo viene emesso secondo il diritto italiano entro ventuno giorni dall'udienza da un Arbitro unico, nominato dal Consiglio Arbitrale, anche in deroga a quanto previsto dall'art.8, primo comma.
3. L'arbitrato va introdotto con domanda congiunta sottoscritta dalle parti o da chi ne ha la legale rappresentanza. E' fatta salva la facoltà a una sola delle parti di richiedere l'arbitrato con domanda depositata presso la Camera Arbitrale, che provvede con le modalità di cui all'art.1, quarto comma.
4. Il procedimento arbitrale si svolge solo tra le parti che hanno sottoscritto la domanda o che vi hanno aderito.
5. Entro quattordici giorni dal deposito della domanda congiunta di arbitrato ovvero dalla data di adesione all'arbitrato, la Segreteria con la trasmissione di cui all'art.11, primo comma, comunica alle parti il nome dell'arbitro e la data dell'udienza.
6. Il procedimento arbitrale si svolge in unica udienza con trattazione esclusivamente orale della quale viene redatto processo verbale sottoscritto dalle parti o dai loro difensori, se muniti di mandato speciale.
7. Nel corso dell'udienza le parti possono produrre documenti, l'arbitro sente le parti e può disporre l'audizione di testimoni a sommaria informazione nel corso dell'udienza stessa; la convocazione dei testimoni è onere della parte che ne richiede l'audizione e la loro assenza comporta la decadenza dalla loro assunzione.
8. Non è ammessa consulenza tecnica.
9. La lingua dell'arbitrato è l'italiano; i documenti sono producibili solo se in italiano o se accompagnati da traduzione alla quale tutte le parti autorizzano l'arbitro a far riferimento.
10. Il costo del procedimento, nella misura indicata dalla tariffa in vigore al momento della presentazione della domanda, va versato contestualmente alla presentazione della domanda stessa.
11. Si applicano le altre norme del Regolamento in quanto compatibili con quelle di questo articolo.

**Art.30 – Riservatezza.**

1. La Camera Arbitrale, il Tribunale Arbitrale, i consulenti tecnici, le parti e i loro difensori sono tenuti a osservare la riservatezza del procedimento e del lodo, fatta salva la necessità di avvalersi di quest'ultimo per la tutela di un proprio diritto.
2. Ai fini di studio, la Camera Arbitrale può curare la pubblicazione in forma anonima degli atti del procedimento e dei lodi, salva l'indicazione contraria anche di una sola delle parti manifestata nel corso dell'arbitrato.

